

**Procedura di valutazione comparativa riservata per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
universitario confermato**

IL RETTORE

- Visto** il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del T. U. sopra citato;
- Visto** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria;
- Visto** il D.L. 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari, convertito in Legge 22 aprile 1987, n. 158;
- Vista** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modificazioni;
- Vista** la Legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
- Vista** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Vista** la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni e abrogazioni;
- Visto** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, le disposizioni in materia di procedura generale e di trasparenza dell'azione amministrativa;
- Visto** il D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l'art. 9, concernente i termini per la ricusazione;
- Visto** il D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, concernente modifiche al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
- Vista** la Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento dell'attività amministrativa;
- Vista** la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Vista** la Legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle università le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
- Vista** la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
- Vista** La Legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, in particolare, l'art. 1 comma 10;
- Vista** la Legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande stesse;
- Vista** la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

- Visto** il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, recante disposizioni in materia di servizi postali;
- Vista** la Legge 30 luglio 1999, n. 256, “Conversione in Legge del D.L. 17.06.1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle Commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari”;
- Vista** la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, concernente “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”;
- Visto** il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l' autonomia didattica degli atenei”;
- Visto** il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, “Regolamento recante modifiche al Regolamento 19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell' art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210”;
- Visto** il Decreto Rettorale n. 1211 del 28 luglio 2000, con il quale è stato emanato il “*Regolamento di Ateneo per il reclutamento di personale docente e ricercatore*” dell'Università degli Studi del Molise;
- Visto** il D.M. 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni;
- Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto** il D.P.C.M. 20 giugno 2003, concernente il trattamento economico del personale docente;
- Vista** la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003);
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise;
- Viste** la delibera del Senato Accademico del 5.06.2003, e successive variazioni, relativa alla certificazione del *budget* finanziario delle Facoltà;
- Vista** la delibera del Consiglio della Facoltà di Agraria del 10 dicembre 2003, con la quale si richiede l'attivazione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 – MICROBIOLOGIA AGRARIA;
- Vista** la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 10 dicembre 2003 dalla quale risulta il parere favorevole alla indizione della predetta procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di Ricercatore universitario confermato;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2003, dalla quale risulta il parere favorevole all' indizione della procedura riservata per ricercatore universitario mediante il riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del posto di tecnico laureato corrispondente a quello messo a concorso e imputazione della relativa differenza di coefficiente al *budget* della Facoltà;
- Considerato** che dalle predette deliberazioni emerge la sussistenza della necessità didattica e di ricerca correlate al predetto settore scientifico-disciplinare;
- Vista** la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo derivante dalle deliberazioni dell'Organo di Governo citato, assunta nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall' art. 51, comma 4 della legge 27.12.1997, n. 449;

DECRETA

Art. 1 Numero dei posti

1. È indetta la procedura di valutazione comparativa riservata per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario confermato presso la seguente Facoltà e per il seguente settore scientifico-disciplinare:

**FACOLTA' DI AGRARIA
S.S.D. AGR/16 – MICROBIOLOGIA AGRARIA
1 posto**

2. Per quanto concerne le aree tematiche incluse nel settore scientifico-disciplinare si rimanda al D.M. 4.10.2000, e successive modificazioni, citato in premessa.

3. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. La partecipazione alla procedura di cui al precedente articolo è riservata al personale dell'Università degli Studi del Molise assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, citata in premessa, e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca. Oltre a coloro che non rientrano nella categoria predetta, non possono partecipare alle valutazioni comparative:

a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

b) coloro che non possiedono l'idoneità fisica all'impiego;

c) i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori di ruolo inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura;

d) coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato: *“Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti da ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella di scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida”.*

2. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con Decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'AVVISO del presente Decreto sulla *Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale*, della Repubblica Italiana.

2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata: *Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Molise – Area Gestione delle Risorse Umane e Formazione - Settore personale Docente - Via F. De Sanctis – 86100 CAMPOBASSO.* La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. Deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modello di cui all'allegato “A” che fa parte integrante del presente bando, disponibile all'indirizzo telematico http://193.205.105.120/pls/unimol/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=715 da cui dovrà essere scaricato, avendo cura di compilarlo mantenendo lo stesso formato e la numerazione prevista.

4. La domanda può essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077. Sulla busta di invio il candidato dovrà indicare con precisione la Facoltà, la sigla e la denominazione del settore scientifico-disciplinare, nome, cognome e recapito eletto ai fini della procedura.

5. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, o prive dei dati anagrafici richiesti nella tabella iniziale dell'allegato "A", nonché quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Università oltre il termine di 30 giorni sopra indicato.

6. Nella domanda, il candidato dovrà altresì dichiarare:

a) il profilo di inquadramento attuale e la data del conseguimento;

b) il profilo di inquadramento alla data di assunzione a seguito di pubblico concorso, per il quale era previsto il requisito di accesso del diploma di laurea.

7. Nella domanda il candidato deve indicare con precisione il recapito eletto ai fini della procedura; **ogni eventuale variazione di tale recapito dovrà essere tempestivamente comunicata.**

8. Le dichiarazioni formulate dai candidati nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001.

9. I candidati devono allegare alla domanda:

- a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- b) fotocopia del codice fiscale;
- c) *curriculum* della propria attività scientifica e didattica (in duplice copia e debitamente sottoscritto);
- d) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della procedura in un' unica copia;
- e) elenco dei documenti e titoli allegati (in duplice copia e debitamente sottoscritto);
- f) pubblicazioni ritenute utili ai fini della procedura;
- g) elenco delle pubblicazioni (in duplice copia e debitamente sottoscritto).

10. Le pubblicazioni possono essere allegate alla domanda ovvero trasmesse disgiuntamente, con le modalità di cui al successivo art. 4.

11. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all' originale mediante dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000 (modulo allegato **"B"**). Il candidato dovrà utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato e per ciascuna pubblicazione, di cui si intende dichiarare la conformità all' originale, allegandolo al titolo stesso. **In alternativa potrà produrre dichiarazione cumulativa di conformità** all' originale dei titoli presentati e delle pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovrà contenere precise indicazioni atte ad identificare sia i titoli che le pubblicazioni. La sottoscrizione della dichiarazione può avvenire davanti al responsabile del procedimento; nel caso in cui ciò non avvenga, la dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

12. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dagli artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (modulo allegato **"B"**).

13. L'Amministrazione effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall' art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

14. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

15. L'Università non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

Publicazioni

1. Le pubblicazioni possono essere trasmesse anche disgiuntamente dalla domanda di partecipazione alla procedura purché entro lo stesso termine perentorio di 30 giorni previsto all' art. 3 del presente bando, a pena di non valutazione. In tal caso le stesse devono essere trasmesse con plico raccomandato o consegnate a mano all'indirizzo di cui al predetto art. 3 corredate da elenco firmato e identico a quello allegato alla domanda di partecipazione. Sul plico devono essere riportati i dati del mittente e la dicitura:

"Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario confermato presso la Facoltà di Agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 – MICROBIOLOGIA AGRARIA.

2. Per i lavori stampati all' estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall' art. 1 del Decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 ai sensi del quale: *"Ogni stampatore ha l' obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l' officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica"*. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,

oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. È facoltà del candidato inviare copia delle pubblicazioni, già trasmesse all'Università degli Studi del Molise, anche a ciascun componente della Commissione giudicatrice, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Decreto Rettorale di nomina della Commissione stessa. Alle pubblicazioni il candidato dovrà allegare elenco identico a quello già trasmesso all'Università degli Studi del Molise.

4. Le pubblicazioni devono essere prodotte in conformità a quanto stabilito dall' art. 3, comma 11 del presente bando.

Art. 5 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Rettore ed è composta da tre membri di cui uno designato dal Consiglio di Facoltà e due eletti, ai sensi e con le modalità procedurali previste dall' art. 3 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.

2. Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

3. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilità degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 117/2000, nella Commissione giudicatrice subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.

4. La sostituzione del membro designato avviene con le medesime modalità di cui all'art. 3 del citato D.P.R. n. 117/2000

5. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

6. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce espletamento dei compiti istituzionali cui il docente è tenuto per dovere d' ufficio.

Art. 6 Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e prove di esame

1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

2. Al termine della valutazione dei titoli si svolgono le prove di esame e consistono:

- ♣ in **due prove scritte**, una delle quali sostituibile, ove previsto, da una prova pratica;
- ♣ in **una prova orale**.

3. Il diario delle prime due prove, con l'indicazione della sede in cui le medesime avranno luogo, sarà reso noto agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

4. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato a tutti i candidati presenti alle prime due prove almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

5. La prova orale è pubblica.

6. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

∞ Adempimenti delle Commissioni giudicatrici.

7. Ai sensi dell' art. 4, comma 1 del citato D.P.R. 117/2000, le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano senza indugio al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità per almeno 7 giorni presso la sede del Rettorato e della Facoltà che ha richiesto il bando.

8. Per valutare il *curriculum* complessivo dei candidati, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, la Commissione rispetta i criteri di valutazione previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 117/2000 di seguito elencati:

- a) *originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;*
- b) *apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;*

- c) *congruenza dell'attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;*
- d) *rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;*
- e) *continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.*

9. A tal fine, ove possibile, la Commissione fa anche ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

10. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare, specificamente:

- a) *l'attività didattica svolta anche all'estero;*
- b) *i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;*
- c) *l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;*
- d) *i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;*
- e) *il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del D. lgs. 27 luglio 1999, n. 297,*
- f) *l'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;*
- g) *l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;*
- h) *il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.*

11. Per le prime due prove la Commissione propone tre tracce aventi per oggetto uno o più aspetti generali e specifici del settore scientifico-disciplinare. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. I candidati elaborano, per ciascuna prova, la traccia estratta a sorte, fra le tre proposte.

12. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti.

13. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il **vincitore** della procedura.

14. La Commissione deve concludere i lavori **entro sei mesi** dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

⊗ Accertamento della regolarità degli atti concorsuali

15. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l' apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

16. Il Rettore accerta con proprio Decreto, entro 30 giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Qualora riscontri vizi di forma rinvia, entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

17. La relazione formulata dalla Commissione giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e collegiali è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e resa pubblica anche per via telematica.

Art. 7

Nomina dei vincitori

1. Il vincitore della procedura è invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti, e sarà nominato ricercatore universitario confermato con diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni, mantenendo come assegno *ad personam* l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. L'assegno *ad personam* è progressivamente riassorbito in relazione alla progressione economica e agli aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori.

Art. 8

Presentazione dei documenti

1. Il ricercatore confermato nominato, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo definitivo già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data effettiva di assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, i documenti sotto elencati:
 -] Certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il soggetto é fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della comunicazione dell'esito del concorso.
 -] Dichiarazione di opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge n. 311/1958.
2. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
3. Il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell' invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell' art. 10, comma 1, della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Università degli Studi del Molise – Area Gestione delle Risorse Umane e Formazione – Settore Personale Docente - e trattati in conformità alle previsioni normative di cui alla Legge n. 210/98, dal D.P.R. 117/2000 per le finalità correlate alla procedura e al rapporto di lavoro instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
3. Si precisa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione alla procedura in caso di rifiuto di fornire gli stessi.
4. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della Legge n. 675/96, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Art. 10

Restituzione della documentazione

1. Entro **sei mesi** dalla data del Decreto di accertamento della regolarità degli atti, i candidati non vincitori potranno richiedere al Settore competente, la restituzione della documentazione presentata a questa Università, procedendo direttamente al ritiro della stessa o tramite un proprio delegato, oppure mediante l'invio del relativo contributo per spese postali. Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso questo termine l'Università disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.
2. Le pubblicazioni inviate dai candidati a ciascun componente delle Commissioni giudicatrici non verranno restituite.

Art. 11

Pubblicità

1. L'AVVISO del presente bando viene inviato al Ministero di Giustizia per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - *IV Serie Speciale - Concorsi ed esami*.

Art. 12
Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento del presente bando di valutazione comparativa è la Dott.ssa Maria Pia CONCETTI tel. 0874/4041 – fax 0874/404820.

Art. 13
Rinvio circa le modalità di espletamento delle procedure

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3 luglio 1998, n. 210 e il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, la Legge 14 gennaio 1999, n. 4, il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di personale docente e ricercatore”, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa citate in premessa nonché, per quanto compatibili, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Campobasso, 17 dicembre 2003

IL RETTORE
(Prof. Giovanni CANNATA)